



AVVISO PUBBLICO

PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE (COMMERCIALI E ARTIGIANALI) OPERANTI NEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA – ANNUALITÀ 2022

(DPCM del 24 settembre 2020 - Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.302 del 4 dicembre 2020)

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

Visti i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: "65-ter. *Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.* 65-quater. *Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.* 65-quinquies. *Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147";*

Vista la delibera CIPE n.8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore

livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

Vista la delibera del CIPE n.52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

Visto il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.199 del 17.09.2025 recante gli indirizzi per la stesura del presente avviso;

Visto il proprio atto n.64 del 08/10/2025 con il quale viene approvato il presente avviso con i relativi allegati;

RENDE NOTO

che questa amministrazione comunale intende assegnare alle attività economiche, artigianali e commerciali, ubicate in questo territorio comunale un contributo a fondo perduto per l'anno 2022 secondo quanto di seguito specificato

ARTICOLO 1 - FINALITA'

Il presente avviso è volto a fornire una risposta alle piccole e micro imprese, anche al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia da COVID19, semplificando la complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo in tal senso disposto dal DPCM 24.09.2020 sopra richiamato, garantendo il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n.1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente avviso è pari ad **€ 48.844,00**, a valere sulla quota dell'annualità 2022, ai sensi del DPCM 24.09.2020, che ha stabilito per il comune di Campo nell'Elba con riferimento al triennio 2020-2022 (importi arrotondati):

<i>Comune</i>	<i>Fondo annualità 2020</i>	<i>Fondo annualità 2021</i>	<i>Fondo annualità 2022</i>
Campo nell'Elba	€ 73.266,00	€ 48.844,00	€ 48.844,00

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n.1407 e 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". (*)

Il rispetto dei massimali di importo previsti dal Regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 e s.m.i. sarà verificato dall'ente ai sensi del Decreto n.115 del 31 maggio 2017 (pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017), mediante il Registro Nazionale Aiuti di Stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

() L'importo totale massimo degli aiuti in regime "de minimis" ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro. Per stabilire se un'impresa possa ottenere l'agevolazione in regime "de minimis" e l'ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti dall'impresa, a qualsiasi titolo in regime de minimis, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti). Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.*

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari del presente avviso sono le piccole e micro imprese - di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 (*) - che alla data di presentazione della domanda:

- svolgono attività economiche, attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Campo nell'Elba, nel settore dell'artigianato e del commercio (**);
- sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
- non si trovino in nessuna delle condizioni di esclusione per la partecipazione a procedure di appalto o concessione previste dall'art.94 del D. Lgs. 36/2023.

() Ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente avviso.*

*(**) Secondo quanto chiarito nelle FAQ pubblicate presso il sito della Agenzia per la coesione territoriale, si precisa che per le attività in ambito commerciale si rinvia alla definizione contenuta nell'art.39 del D. Lgs. 112/1998, mentre per le attività artigianali a quella contenuta nella Legge 443/1985 "Legge quadro per l'artigianato".*

ARTICOLO 5 - AMBITI DI INTERVENTO

Le azioni di sostegno economico ricomprendono:

- a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione (a titolo esemplificativo e non esaustivo per spese di gestione si intendono quelle sostenute nel corso dell'anno 2022 e relative ad utenze elettriche, idriche e telefoniche, ai canoni di affitto o locazione, agli interessi e oneri sulle rate di mutui per acquisto di macchinari o dell'immobile sede dell'attività, al personale dipendente, escludendo comunque le spese per l'acquisto di beni e materiali destinati direttamente alla vendita o utilizzati nella produzione);
- b) erogazione di contributi a fondo perduto per spese, sostenute nel corso dell'anno 2022, relative all'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti, iniziative comunque che abbiano agevolato la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza.

ARTICOLO 6 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE

Il contributo, concesso nella forma del fondo perduto, sarà determinato in percentuale tra i beneficiari con il criterio della proporzionalità, in funzione sia dei fondi che il Comune di Campo nell'Elba ha a disposizione per l'annualità 2022, pari ad € 48.844,00, che delle spese sostenute nella medesima annualità dai singoli soggetti ammessi, fino a completo esaurimento delle somme disponibili.

Il fondo a disposizione, inoltre, sarà distribuito nel seguente modo:

- a) l'**80%**, pari ad **€ 39.075,20**, alle imprese del settore dell'artigianato e del commercio, con esclusione delle attività di somministrazione alimenti e bevande,
- b) il **20%**, pari ad **€ 9.768,80**, alle sole imprese che esercitano attività di somministrazione alimenti e bevande.

ARTICOLO 7 - CUMULO

Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la concessione del contributo i soggetti interessati presentano un'istanza in carta semplice con l'indicazione del possesso dei requisiti previsti, che deve essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo contributi.imprese@pec.it, utilizzando il modello Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente avviso e dovrà pervenire **entro e non oltre lunedì 3 novembre 2025.**

Farà fede la data di spedizione.

Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

Pena l'esclusione, la domanda dovrà essere corredata da:

- a. documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore,
- b. attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, debitamente firmata, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante e la veridicità dei dati contabili dichiarati dal richiedente (*Allegato B* al presente avviso),
- c. elenco delle spese di cui agli ambiti di intervento riportati al precedente articolo 5, riferite all'anno 2022, per le quali viene richiesto il contributo, con specifica indicazione dei seguenti dati per ciascuna spesa: descrizione, importo, documento contabile di riferimento,
- d. documenti contabili relativi alle spese contenute nell'elenco di cui al precedente punto c., con evidenziate le voci relative alle spese di cui all'elenco.

È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ARTICOLO 9 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza;
- firma da parte del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o del legale rappresentante in caso di società;
- presenza di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- presenza dell'attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, debitamente firmata (*Allegato B*).

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, sarà assegnato un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

Istanze ammissibili

Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili.

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

La verifica delle posizioni di regolarità contributiva e retributiva verrà effettuata nei 30 giorni antecedenti la data del provvedimento di approvazione dei beneficiari. Qualora, in occasione delle suddette verifiche, non si riscontri la regolarità, verrà data possibilità di regolarizzare presentando idonea documentazione a comprova entro 7 giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione. Decorso tale termine si procederà all'esclusione della domanda.

Qualora si verifichi la circostanza che l'impresa ammessa abbia pendenze debitorie nei confronti del Comune di Campo nell'Elba a qualsiasi titolo, l'eventuale somma spettante quale contributo, a seguito della partecipazione alla presente procedura, sarà trattenuta dal Comune e detratta dal contributo spettante.

ARTICOLO 10 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento approva l'elenco delle domande:

- ammissibili a contributo;
- irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare irricevibili/ammissibili.

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente avviso, saranno pubblicati nell'apposita sezione dedicata sul sito del Comune al link: <https://www.comune.camponellelba.li.it/aree-tematiche/attivita-economiche-e-suap/contributi-alle-imprese-d-p-c-m-24-09-2020/> .

La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili.

ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il presente avviso ed i relativi allegati (*Allegato A* e *Allegato B*) sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente.

Il Responsabile del Procedimento è il dr. Stefano Servidei, Responsabile Area Finanziaria Tributaria.

Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio agli indirizzi di posta elettronica ordinaria:

- p.mattera@comune.camponellelba.li.it
- g.pacciardi@comune.camponellelba.li.it

oppure contattando i numeri 0565/979327-37.

I dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente avviso (D. Lgs. 30/06/2006 n.196 e Regolamento UE 2016/679) e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. I dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all'istruttoria del procedimento in oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in caso di rifiuto non potrà essere dato corso all'istruttoria del procedimento e non verrà accolta l'istanza.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione:

- al personale dipendente della stazione appaltante coinvolto nel procedimento amministrativo relativo alla presente procedura,
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni,

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

I diritti dell'interessato sono quelli di cui all'art.7 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s. m. i. e al Regolamento UE 2016/679, al quale si fa espresso rinvio.

Il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Campo nell'Elba, con sede in Piazza Dante Alighieri n. 1, 57034 Campo nell'Elba (LI)

P.E.O.: posta@comune.camponellelba.li.it

P.E.C.: comune.camponellelba.li@postacert.toscana.it

Centralino: 0565979311.

Il titolare tratterà i dati personali conferiti con la domanda, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dalla procedura, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il Responsabile della protezione dei dati RPD presso il titolare è Rete Entionline All Privacy, costituita dalla persona giuridica Gruppo Maggioli S.p.A, con sede legale ed operativa in Brescia - Via Triumplina 183/B e l'Avv.to Corà Nadia, quale professionista referente della Rete Entionline All Privacy per il Comune medesimo.

Email RPD: consulenza@entionline.it.

ARTICOLO 13 - OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a)** archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art.140 del Reg.1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico, inclusi i documenti contabili relativi alle spese contenute nell'elenco di cui al precedente art.8 punto c.
- b)** fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso,
- c)** presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti,
- d)** rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo articolo 14,
- e)** comunicare l'intenzione di rinunciare al contributo,
- f)** rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione.

ARTICOLO 14 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito della presente procedura saranno oggetto di verifica da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente. Le dichiarazioni mendaci saranno oggetto di segnalazione alle competenti autorità giudiziarie.

ARTICOLO 15 - REVOCHE

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca la documentazione richiesta entro i termini assegnati, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, si procederà alla revoca totale delle agevolazioni.

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 16 - INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande e nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento,
- gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso l'Ufficio Attività Economiche e SUAP.

Avverso le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o comunicazione delle stesse o comunque dalla piena conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Campo nell'Elba.

Allegati:

- *Allegato A - modulo istanza*
- *Allegato B – modulo dichiarazioni*

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

dr. Stefano Servidei

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.20 D. Lgs. 82/2005)